

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

( N. 891-B  
Documento N. 68 )

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici)  
della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1959 (V. Stampato n. 249)  
e dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni  
e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 luglio 1960  
sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica,  
a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Messaggio del 7 ottobre 1960 v. Doc. 68)  
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1960  
(V. Doc. XII, N. 2)*

**d'iniziativa dei deputati TITOMANLIO Vittoria, NEGRONI, DE MARZI Fernando,  
TROISI, BERRY, PATRINI e MERENDA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 13 OTTOBRE 1960

**Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane.

Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale sull'opportunità della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonché circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica.

L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovrà emettere il parere entro 30 giorni dalla richiesta.

## Art. 2.

Le botteghe ed i locali annessi sono assegnati alle imprese artigiane che ne facciano domanda, purchè risultino iscritte nel relativo albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con preferenza a quelle allocate in ambienti malsani, in scantinati o in locali dove, a causa dei cicli di lavorazione o di altri motivi, l'ambiente risulta antigienico ed inadatto al lavoro a cui è destinato.

La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato.

## Art. 3.

Le botteghe, costruite ai sensi della presente legge, possono essere assegnate in locazione, ovvero con patto di futura vendita, con l'osservanza delle modalità previste per

gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene.

Non possono essere assegnate botteghe costruite con il contributo dello Stato a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altri locali che risultino adeguati alle esigenze della sua azienda.

## Art. 4.

Le botteghe ed i locali annessi, costruiti per uso imprese artigiane, di cui all'articolo 1, fruiranno di tutte le agevolazioni, comprese quelle fiscali, concesse in materia di edilizia economica e popolare.

## Art. 5.

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici, saranno emanate, entro 120 giorni, le norme per l'applicazione della presente legge.